MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0001231
072/032101.01.4108.028.001b

Roma, 31 gennaio 2011

OGGETTO: D.M. 01/02/1986 - Sosta di autovetture all'interno di autorimesse con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli – Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, l'Ufficio scrivente ritiene che il parcamento di due autoveicoli collocati in maniera tale che l'uscita di una delle due sia subordinata al preventivo spostamento dell'altra sia ammissibile, ma non è consentito il parcamento del primo veicolo sulla corsia di manovra che parzializzi le dimensioni della stessa rispetto a quanto indicato al punto 3.6.3 del D.M. 1/2/1986. Tale prescrizione potrà essere rispettata evitando il parcamento del veicolo che impegna la corsia di manovra attraverso adeguate misure gestionali che garantiscano sempre la facile e rapida movimentazione degli autoveicoli.

Quanto sopra sia nel caso di autorimesse suddivise in box che in quello di autorimesse a spazio aperto.

Per quanto attiene il quesito n. 3 si condivide il parere espresso da codesta Direzione Regionale VVF.

Parere della Direzione Regionale

Per il parere di competenza si trasmette in allegato il quesito pervenuto dal Comando Prov.le VV.F. di Taranto con nota prot. n. 17924 del 19.11.2010, inerente l'oggetto.

Al riguardo questo Ufficio condivide l'interpretazione della norma data dal Comandante Prov.le VV.F. di Taranto e più in particolare osserva:

1. Ricovero di autovetture in box:
Si ritiene di condividere appieno le determinazioni espresse dal Comandante Prov.le VV.F. di Taranto.

2. Sosta di autovetture in autorimesse prive di box:
Si condivide l'interpretazione data dal Comandante Prov.le VV.F. di Taranto, maggiormente suffragata dalla considerazione che il punto 3.6.3 del D.M. 01/02/1986 prevede che "*le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4.5 m e 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia*".

3. Sosta di autovetture in autorimesse pubbliche sorvegliate
Si concorda con il parere espresso in merito dal Comandante Prov.le VV.F. di Taranto, osservando che il chiarimento ministeriale di cui alla nota prot. n. P1208/4108 sotto 22/15 del 07/11/2001 non considera la possibilità di stazionamento di autoveicoli lungo la corsia di manovra, condizione in palese contrasto con quanto prescritto al citato punto 3.6.3 del D.M. 01/02/1986, ma ne sottolinea il rispetto normativo, ove fa cenno al "*corretto parcamento*" all'interno dell'autorimessa.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Al fine di assicurare uniforme e corretta interpretazione ed applicazione della fonte normativa in oggetto, si ritiene opportuno con la presente sottoporre taluni interrogativi, vertenti alcune casistiche che assai sovente sono sottoposte alla disamina di questo Comando.

[1] Ricovero di autovetture in box

Al punto 3.3. del D.M. 01/02/1986 è espressamente previsto che nelle autorimesse a box, purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 mc, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

Si domanda di conoscere se nell'ambito di box dalle dimensioni geometriche compatibili per accogliere n. 2 autoveicoli sia possibile il ricovero di n. 2 autovetture, collocate in maniera tale che l'uscita di una delle due sia subordinata al preventivo spostamento dell'altra vettura sulla corsia di manovra.

A parere di questo Comando tale possibilità parrebbe essere compatibile con la norma che espressamente non vieta detta soluzione funzionale di ricovero e che, anzi, nell'ammettere la possibilità all'interno di box di utilizzare dispositivi

di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli, intrinsecamente ammette la possibilità che un incendio nel box possa interessare ambedue le autovetture e che ciò comunque sia compatibile con l'obiettivo di prevedere una non generalizzazione dell'incendio stesso all'interno di tutta l'autorimessa, proprio perché le compartimentazioni assicurate dalla presenza dei box costituiscono nel merito adeguata misura di protezione passiva.

[2] Sosta di autovetture in autorimesse prive di box

Si domanda di conoscere se nell'ambito di autorimesse non sorvegliate aventi posti auto ben tracciati e visibili a pavimento, dalle dimensioni geometriche compatibili per accogliere n. 2 autovetture, sia possibile in ragione di quanto previsto dalla norma il parcamento delle autovetture una dietro l'altra e quindi in maniera tale l'uscita di una delle due sia subordinata al preventivo spostamento dell'altra vettura sulla corsia di manovra.

A parere di questo Comando tale possibilità non parrebbe essere compatibile con la norma atteso che una siffatta modalità di ricovero di autovetture all'interno di una autorimessa non sorvegliata, oltre a rendere alquanto complessa la movimentazione delle stesse, costituirebbe indubbia maggiore possibilità che un eventuale incendio coinvolgente un autoveicolo possa più rapidamente propagarsi ad un maggior numero di veicoli limitrofi con conseguente più facile generalizzazione dell'incendio e correlate maggiori difficoltà e rischi nel contrasto dello stesso.

Peraltro da quanto a conoscenza di questo Comando la bozza di revisione del D.M. 01/02/1986, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, prevedeva che nelle autorimesse senza personale addetto (autorimesse non sorvegliate) i posti auto fossero chiaramente tracciati con strisce sulla pavimentazione ed essere ognuno accessibile direttamente dalla corsia di manovra.

[3] Sosta di autovetture in autorimesse pubbliche sorvegliate

Con nota prot.n. P1208/4108 del 07/11/2001, l'allora Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali ed Industriali, riscontrando una richiesta di chiarimenti, ha rappresentato che per un'autorimessa pubblica, sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, nella quale i posti auto sono disposti in modo che una fila di autoveicoli non ha accesso diretto dalla corsia di manovra, tale soluzione distributiva degli autoveicoli sia da ritenersi accettabile in quanto non in contrasto con il D.M. 01/02/1986, fermo restando l'osservanza della superficie specifica di parcamento prevista dal punto 3.3. del succitato Decreto (almeno 10 mq).

Orbene, in più casi, sono state proposte soluzioni distributive delle autovetture in sosta in autorimesse del tipo in trattazione ove, comunque nel rispetto della superficie specifica di parcamento, è previsto lo stazionamento dei veicoli anche sulla corsia di manovra. Una siffatta soluzione distributiva sarebbe ritenuta dai progettisti equivalente a quella oggetto di chiarimento e di cui alla ministeriale sopra riportata.

Lo scrivente in proposito ritiene che la corsia di manovra, per definizione e per funzioni specifiche, non possa in via generale essere trasformata in area destinata al parcamento degli autoveicoli in quanto una siffatta situazione, pur in presenza di sorveglianti nell'autorimessa, amplificherebbe il rischio di propagazione generalizzata dell'incendio perlomeno all'intero compartimento.

Al riguardo si chiede il competente parere di codesta Direzione Centrale.